

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 29-2843

Dipendente Dott. Piergiorgio Dvornicich; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore di C.I.T. , ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con note del 11 e 14 dicembre 2015, il Dott. Piergiorgio Dvornicich, funzionario regionale assegnato alla Direzione Coesione Sociale, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore del Consorzio Intercomunale Torinese in materia di Politiche di sviluppo e sul governo del sistema delle relazioni istituzionali, nonché assistenza nell'attuazione delle politiche organizzative e del sistema di qualità, quali ad esempio la revisione dello Statuto dell'Ente e l'elaborazione di un nuovo modello di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni aderenti fino a tutto il 31 dicembre 2016 dalla data della presente autorizzazione, con un impegno di circa 8/10 ore settimanali.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 47516/A15000 del 24/12/2015 il Direttore della direzione dal quale il Dott. Piergiorgio Dvornicich dipende, ha espresso il suo nulla osta al conferimento dell'incarico, specificando che trattasi di attività non incompatibili con quelle ordinariamente svolte dal dipendente presso la Regione Piemonte;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- che il dipendente Dott. Piergiorgio Dvornicich, funzionario regionale assegnato alla Direzione Coesione Sociale, è autorizzato ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a svolgere l'incarico di consulenza tecnica a favore del Consorzio Intercomunale Torinese, fino a tutto il 31 dicembre 2016 dalla data della presente autorizzazione.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)